



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

TRENTINO



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

***Protocollo d'intesa
in materia di
finanza locale per il 2020
INTEGRAZIONE***

Trento, 5 maggio 2020

- Visto l'articolo 81 dello Statuto di Autonomia, come modificato dall'art. 8 della Legge 30 novembre 1989, n. 386, nonché l'articolo 18 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n° 268 concernenti la disciplina dei rapporti tra Provincia e comuni in materia di finanza locale;
- vista la legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 recante "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali";
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- visto l'art. 9 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7;
- tenuto conto delle valutazioni e proposte formulate nei vari incontri, tra la Presidenza della Giunta Provinciale ed i rappresentanti del Consiglio delle Autonomie locali;
- tenuto conto dell'intervenuta approvazione dello schema di integrazione del Protocollo di finanza locale 2020 da parte del Consiglio delle Autonomie locale nella seduta del 23 aprile 2020 e della Giunta provinciale nella seduta del 24 aprile 2020;

Tutto ciò premesso,

Il Presidente della Provincia ***Maurizio Fugatti***

L'Assessore agli enti locali e rapporti con il Consiglio provinciale ***Mattia Gottardi***

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie ***Paride Gianmoena***

sottoscrivono la seguente

**INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA
IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2020**

PREMESSA

La crisi sanitaria sta provocando sull'economia reale un impatto drammatico.

Rispetto alla media nazionale, il Trentino presenta indicatori leggermente più positivi, anche se condivide molte debolezze strutturali dell'economia italiana. La Provincia, pur in un quadro di risorse già delicato e reso ancora più difficile dall'emergenza in atto, sta affrontando gli impatti immediati sui vari settori introducendo misure specifiche volte anche a facilitare la ripresa.

In tal senso la crisi che stiamo vivendo deve costituire uno stimolo e una spinta per accelerare e ripensare interi processi, sfruttando gli ampi spazi di intervento garantiti dall'autonomia.

Il sistema pubblico provinciale, ed in particolare i Comuni, sono chiamati a fornire attività di sostegno, continue e affidabili, così come ausilio nella progettazione di iniziative, nella costruzione di reti e forme di aggregazione locali. Gli enti locali devono essere coinvolti in forme di co-progettazione, per delineare misure di intervento in grado di contrastare direttamente l'impatto negativo sull'economia e sulla società di Covid-19, ma anche di favorire e accompagnare una reazione positiva da parte dell'intero sistema socio-economico trentino che, facendo leva sui propri punti di forza, possa affrontare alcune criticità strutturali e realizzare soluzioni innovative per una nuova stagione di sviluppo.

1. LIQUIDITÀ DEI COMUNI

Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 le parti hanno convenuto di mantenere le modalità di erogazione condivise con la deliberazione n. 1327/2016 come modificata dalla deliberazione n. 301/2017, rinviando a successiva determinazione l'ammontare complessivo da erogare nel 2020 a titolo di fabbisogno convenzionale di parte corrente (mensilità) anche con l'obiettivo di ridurre gradualmente l'entità dei residui che i comuni vantano nei confronti della Provincia. Con deliberazione n. 341 di data 13 marzo 2020 tale ammontare è stato definito in complessivi 220 milioni di Euro, dei quali 15 milioni rappresentano il fondo di riserva da cui attingere per sopperire alle comprovate esigenze di liquidità evidenziate dai comuni, secondo i criteri definiti con il medesimo provvedimento.

Ora, nella considerazione delle tensioni di cassa che possono derivare ai Comuni a seguito della sospensione del versamento dell'acconto IMIS disposto con l'articolo 1 della L.P. 2/2020 nonché del differimento dei termini per il pagamento delle tariffe disposto con ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento di data 3 aprile 2020 n. A001/2020/196660/1 le parti convengono di derogare alle modalità di erogazione dei trasferimenti di parte corrente definite dalla deliberazione n. 1327/2016 prevedendo di disporre il pagamento dell'ammontare potenzialmente erogabile con fabbisogno convenzionale di cassa, definito dalla deliberazione n. 342 di data 13 marzo 2020 (allegato n. 3 dati di colonna 10), non ancora erogato, in due tranches di uguale importo: la prima entro il 15 maggio e la seconda entro il 15 settembre.

Le parti convengono inoltre di:

- a) mantenere la possibilità di far fronte ad eventuali comprovate esigenze di liquidità attraverso il fondo di riserva già concordato nell'ambito del protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, nel limite massimo delle somme già concesse ai comuni ancora disponibili secondo i criteri fissati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 341 di data 13 marzo 2020. L'entità di tale fondo, quantificata con il citato provvedimento in 15 milioni di Euro, viene aumentata a 25 milioni di Euro complessivi;
- b) di erogare le ulteriori somme concesse per il 2020, rispetto a quelle considerate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 342 di data 13 marzo 2020, su fabbisogno convenzionale di cassa in base ai criteri già concordati con deliberazione n. 341/2020;
- c) in caso di comprovate esigenze di liquidità e in assenza della possibilità di accedere al fondo di riserva di cui al punto a), è possibile richiedere l'erogazione in via anticipata del fabbisogno convenzionale di cassa di cui al precedente punto b) secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione n. 341/2020 per l'accesso al fondo di riserva.

2. MISURE IN MATERIA DI ENTRATE

2.1 MODIFICHE IN CORSO D'ANNO DEI SISTEMI TARIFFARI COLLEGATI AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Le parti concordano, in ragione della situazione straordinaria venutasi a creare a seguito dell'attuale emergenza epidemiologica Covid-19, sulla necessità di prevedere nuove norme volte a consentire agli Enti Locali di modificare in corso d'anno, e quindi anche dopo

l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe dei servizi pubblici locali, in particolare al fine di ridurre la pressione tariffaria su famiglie e imprese. Le minori entrate possono essere coperte anche attraverso l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, sulla base di quanto disposto dall'articolo 109, comma 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito con L. 27 del 24 aprile 2020, nella considerazione che tali misure di riduzione tariffaria sono volte alle medesime finalità perseguite dalla citata norma, rientrando tra le misure di risposta economica all'emergenza COVID-19. In questo senso, la Giunta Provinciale si impegna a predisporre una proposta di legge da presentare al Consiglio Provinciale per modificare l'attuale formulazione dell'articolo 9bis della L.P. n. 36/1993 e ss.mm.

2.2 T.O.S.A.P., C.O.S.A.P. ED IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Le parti concordano sulla necessità per gli Enti Locali, nell'attuale fase di straordinarietà derivante dall'epidemia Covid-19 in corso, di poter intervenire sulla rimodulazione delle aliquote e delle tariffe relative all'Imposta sulla Pubblicità (art. 1 e seguenti del D.L.vo n. 507/1993), la T.O.S.A.P. (art. 38 e seguenti del D.L.vo n. 507/1993) ed il C.O.S.A.P. (art. 63 del D.L.vo n. 446/1997), facoltà questa oggi non prevista nelle rispettive normative. Trattandosi di entrate tributarie ed extra-tributarie disciplinate esclusivamente da fonti normative statali, e quindi non suscettibili di intervento normativo da parte della Provincia, il Consorzio dei Comuni Trentini, quale articolazione provinciale di ANCI, solleciterà l'associazione nazionale ad assumere ogni opportuna iniziativa a livello parlamentare e governativo, per l'adozione, nell'ambito della decretazione d'urgenza attualmente in corso, di specifiche norme che consentano agli Enti Locali manovre autonome in tal senso, con specifica possibilità di ridurre il carico fiscale e tariffario anche in modo articolato per le diverse fattispecie, con oneri finanziari a carico del bilancio degli Enti stessi. Analoga iniziativa sarà attuata, nei confronti di Governo e Parlamento, da parte della Giunta provinciale.

3. SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

L'Art. 48 del Decreto Legge N. 18 del 17 Marzo 2020 - Cura Italia convertito con L. 27 del 24 aprile 2020, stabilisce che:

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attività socio sanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio sanitari e socio assistenziali di

cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della seconda quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.

3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

Occorre a tale proposito evidenziare che:

- il DPCM di data 4 marzo 2020 ha previsto la sospensione delle attività dei servizi socio-educativi della prima infanzia a decorrere dal giorno successivo e fino al 15 marzo 2020;
- con ordinanza prot. D327/2020/153612/1 di data 6 marzo 2020 il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha confermato la chiusura dei servizi pubblici e privati per la prima infanzia fino al 15 marzo 2020;
- il DPCM di data 9 marzo 2020 ha esteso la sospensione delle attività di detti servizi fino alla data del 3 aprile 2020;
- con ordinanza prot. A001/2020/167326/1 di data 12 marzo 2020 il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha confermato la chiusura dei servizi pubblici e privati per la prima infanzia fino al 3 aprile 2020;
- in data 17 marzo è intervenuto il citato DL 18/2020;
- con ordinanza prot. A001/2020/196652/1 di data 3 aprile 2020 il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha prorogato la chiusura dei servizi pubblici e privati per la prima infanzia fino al 13 aprile 2020;
- con ordinanza prot. A001/2020/211412/1 di data 15 aprile 2020 il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha prorogato la chiusura dei servizi pubblici e privati per la prima infanzia fino al 3 maggio 2020;
- con proprie note il Dipartimento istruzione e cultura ha evidenziato e sempre confermato che, non essendo effettuate, in regime di chiusura del servizio, "attività frontali con i bambini, possono essere richieste e svolte dai dipendenti – in coerenza con la figura professionale – servizi in remoto, quali attività di formazione a distanza, di predisposizione di documentazione e materiale in coordinamento con i pedagogisti responsabili di riferimenti, anche utilizzando siti dedicati, di comunicazione con le famiglie, di completamento attività di tirocinio studenti universitari con modalità da convenire e altre attività comunque realizzabili a distanza. Inoltre per le necessità legate a conservare in buono stato gli ambienti e le attrezzature ... ed al riordino delle aule e spazi prima della riapertura dei servizi, il personale ausiliario addetto ai servizi socio-educativi per la prima infanzia ...potrà essere chiamato a svolgere gli interventi richiesti per il tempo strettamente necessario"

Da tale ricostruzione emerge che fino alla data di emanazione del DL 18/2020 permaneva uno stato di incertezza in merito alla riapertura dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e conseguentemente sia i Comuni affidatari dei servizi che i soggetti gestori dovevano mantenere la piena potenzialità operativa degli stessi servizi. Si rileva peraltro che in assenza dello svolgimento del servizio, gli enti gestori non hanno dovuto affrontare gli oneri relativi ai costi variabili.

Ciò premesso, per dare certezza all'applicazione dell'articolo 48 del DL 18/2020 le parti concordano quanto segue.

SERVIZIO DI ASILO NIDO

La Provincia si impegna a confermare le modalità di assegnazione e il relativo trasferimento standard della quota del Fondo specifici servizi comunali in oggetto, al fine di favorire la riprogettazione integrale dei servizi. Qualora la riprogettazione comporti un corrispettivo inferiore al trasferimento standard, il contributo verrà corrispondentemente ridotto.

I servizi, eventualmente riorganizzati e/o rimodulati, anche in modo parziale, saranno corrispondentemente pagati dall'Ente locale titolare del servizio e/o dall'ente locale capofila nel limite dello stanziamento di bilancio, al netto delle minori entrate corrispondenti al mancato incasso delle tariffe previste a carico dalle famiglie, tenendo conto delle spese incomprimibili affrontate dal gestore, sia in relazione agli elementi strutturali sia con riferimento al personale necessario per il mantenimento della struttura e dell'organizzazione, da considerare nella misura forfetaria del 30% di quanto erogato nel mese di febbraio, pari giorni.

La quota di personale coinvolto nel mantenimento della struttura e dell'organizzazione nonché nei progetti relativi ai servizi riorganizzati e/o rimodulati non potrà accedere, per la quota corrispondente ai servizi svolti, ai trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

L'Ente locale titolare del servizio e/o l'Ente locale capofila acquisisce dal gestore apposita dichiarazione attestante la quota di personale che beneficia di trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga, laddove riconosciuti che comunque non possono essere superiori alla differenza tra il budget e la quota fatturata.

Con riferimento al **servizio di asilo nido per i mesi di marzo e aprile 2020**, le parti in ragione dell'evolversi dei provvedimenti adottati sia in sede governativa che in sede provinciale, concordano quanto segue:

- per il periodo dall' 1 all' 8 marzo, considerando che l'attività è stata o integralmente svolta o in misura minima sospesa, viene riconosciuto un corrispettivo pari al 97% di quanto erogato nel mese di febbraio, pari giorni;
- per il periodo dal 9 al 16 marzo, periodo di vigenza dell'ordinanza del Presidente della Provincia che ha disposto la chiusura dei servizi educativi pubblici e privati per la prima infanzia, viene riconosciuto un corrispettivo pari al 30% di quanto erogato nel mese di febbraio, pari giorni;
- per il restante periodo del mese di marzo e comunque entro il massimo del trenta aprile, qualora non sia intervenuta la riprogrammazione e/o la rimodulazione viene riconosciuto un corrispettivo pari al 76% (corrispondente alla parte di spesa

mediamente coperta dai trasferimenti provinciali e dalle altre entrate diverse dalle tariffe corrisposte dalle famiglie) di quanto erogato nel mese di febbraio, pari giorni, a fronte di presentazione di resoconto sullo svolgimento di attività a favore dell'utenza.

La cifra corrisposta per l'intero mese di marzo corrisponde pertanto a circa il 69% della somma considerata.

SERVIZIO TAGESMUTTER

Con la medesima impostazione riconosciuta per il servizio di asilo nido, la Provincia si impegna a confermare le modalità di assegnazione e il rideterminare il trasferimento standard della quota del Fondo specifici servizi comunali in oggetto nel limite delle risorse stanziare, al fine di favorire la riprogettazione integrale dei servizi ed una loro maggiore diffusione. Qualora la riprogettazione comporti un corrispettivo inferiore al trasferimento standard, il contributo verrà corrispondentemente ridotto.

Con riferimento sia al servizio di asilo nido sia al servizio di tagesmutter, gli stanziamenti disponibili sul bilancio dell'ente potranno essere utilizzati indipendentemente dal riferimento ai singoli mesi, anche per progettare attività nel mese di agosto qualora non sia impiegato personale che beneficia di trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga.

A tal fine la Giunta provinciale modificherà conseguentemente i criteri di assegnazione a valere sulla relativa quota del fondo specifici servizi comunali.

Le attività riprogettate e/o rimodulate dovranno essere oggetto di puntuale rendicontazione da parte degli enti gestori.

4. INDEBITAMENTO: INTESA REGIONALE

Con delibera n. 20 del 17 dicembre 2019, la Corte dei conti -Sezioni riunite in sede di controllo -, ha affermato che *“Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'articolo 9, commi 1 e 1 bis, della legge 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012)”*.

Le Sezioni riunite ritengono quindi che gli enti territoriali debbano rispettare il pareggio di bilancio sancito dalla legge 243 del 2012, quale saldo non negativo fra entrate finali e spese finali, come definite nell'art. 9, comma 1 bis, della medesima legge, da interpretare secondo i principi enucleati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018 che hanno consentito l'integrale rilevanza di risultato di amministrazione applicato e fondo pluriennale vincolato.

A tal fine è necessario considerare che fra le entrate finali non rientrano le entrate riguardanti le *“accensioni di prestiti”*; conseguentemente in caso di ricorso a entrate da mutuo, l'ente territoriale contraente al fine di conseguire il pareggio di bilancio deve dare copertura agli impegni di spesa finanziati da debito, con incrementi di entrate finali o riduzioni di spese finali, nell'esercizio in cui ha acceso il prestito. Parimenti le spese per *“rimborso prestiti”* non

costituendo “spese finali” ai sensi dell’art. 9, comma 1 bis, non rilevano ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio prescritto dalla legge 243 del 2012.

La Corte dei conti ribadisce inoltre che gli ultimi tre commi dell’art. 10 della citata legge 243 del 2012 prevedono che le operazioni di indebitamento siano effettuate sulla base di apposite intese, concluse in ambito regionale, che garantiscono per l’anno di riferimento, il rispetto del saldo non negativo di competenza (di cui all’art. 9, comma 1) tra le entrate finali e le spese finali del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima.

Con la circolare n. 5 del 2020 la Ragioneria Generale dello Stato precisa che l’articolo 9 della legge 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali senza utilizzo avanzi, senza fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall’intero comparto, a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito. Il rispetto del citato articolo 9 è verificato ex ante, a livello di comparto, dalla Ragioneria Generale dello Stato, per ogni esercizio di riferimento e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Nel caso di mancato rispetto ex ante, a livello di comparto, del citato articolo 9, gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata a rivedere le previsioni di bilancio degli enti del territorio al fine di assicurarne il rispetto. Nel caso, invece, di mancato rispetto ex post a livello di comparto, del medesimo saldo, gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo. La circolare prosegue affermando che in base ai dati dei bilanci di previsione 2019-2021, dell’equilibrio di cui al richiamato art. 9 comma 1 bis della legge 243 del 2012, la Ragioneria Generale dello Stato ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall’articolo 10 della legge 243 per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2020-2021.

Alla luce delle disposizioni sopra riportate le parti concordano che le operazioni di indebitamento dei comuni trentini per l’anno 2020 siano effettuate sulla base di un’apposita intesa conclusa in ambito provinciale, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 243 del 2012, che garantisca il rispetto del saldo di cui all’articolo 9 della medesima legge, del complesso degli enti territoriali trentini.

Le parti condividono pertanto, secondo quanto previsto dal citato art. 10, comma 3, della legge 243 del 2012, di assegnare alla Provincia gli spazi finanziari pari alla somma delle spese per “rimborso prestiti” previste nell’esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione dei comuni trentini.

Con apposito provvedimento della Giunta Provinciale, da adottare in seguito a specifica rilevazione delle somme per rimborso prestiti previste nell’esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione dei comuni trentini, saranno definite le modalità e la quantificazione dell’assegnazione di tali spazi alla Provincia.

Fino all’adozione di tale provvedimento continua a rimanere valida la prescrizione della sospensione del ricorso all’indebitamento da parte dei comuni definita nel Protocollo d’Intesa in materia di finanza locale per il 2020 sottoscritto in data 8 novembre 2019

Ne consegue che concorrono a determinare l'ammontare complessivo degli spazi finanziari le quote annuali di recupero dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui effettuata nel 2015, che in base alle disposizioni indicate nella nota del Servizio Autonomie locali di data 02/03/2018, n. 130562, devono essere contabilizzate nel titolo IV della Spesa "Rimborso prestiti".

Tenuto conto della quantificazione degli spazi finanziari assegnati alla Provincia, compatibilmente con le dinamiche del bilancio provinciale e in ragione dell'evoluzione della trattativa con lo Stato relativamente ai rapporti finanziari con lo stesso, sarà valutata la possibilità di assegnare nuove risorse al sistema dei Comuni per il sostegno dell'attività di investimento.

5. RISORSE STATALI FINALIZZATE AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI, DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI DEI COMUNI E ALL'EROGAZIONE DEI COMPENSI PER LE PRESTAZIONI DI MAGGIORE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEI COMUNI

L'articolo 114 del DL 17 marzo 2020, n. 18 ha istituito uno specifico fondo destinato al concorso al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi dei Comuni, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali.

L'articolo 115 del medesimo Decreto legge ha istituito uno specifico fondo finalizzato a contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale.

Entrambi gli articoli dispongono che il riparto sia effettuato con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

In data 16 aprile sono stati adottati entrambi i decreti, con i quali sono stati approvati i riparti ed è stato disposto che per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle autonomie speciali.

Le risorse attribuite ai Comuni della Provincia Autonoma di Trento assommano complessivamente a:

- Euro 1.275.361,33.= per quanto riguarda i contributi al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi dei Comuni;
- Euro 131.830,12.= per quanto riguarda i contributi destinati a contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni.

Con appositi provvedimenti, la Giunta Provinciale ne disporrà la concessione ai beneficiari previsti dai decreti ministeriali. Per quanto attiene le somme assegnate per l'erogazione dei

compensi al personale della polizia locale, i Comuni beneficiari trasferiranno l'ammontare ai Comuni capofila del servizio.

A livello contabile, tenuto conto che i decreti ministeriali citati provvedono al riparto dei contributi fra i comuni trentini e stabiliscono che per i comuni delle autonomie speciali gli stessi siano erogati dalle autonomie medesime, i comuni possono procedere a stanziare ed accertare entrambe le tipologie di contributo al titolo II dell'entrata del bilancio di previsione, sulla base del decreto ministeriale di riferimento, tra i "Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome" (E.2.01.01.02.001) destinando tali risorse alle medesime tipologie di spesa previste dai decreti citati.

6. RIDETERMINAZIONE CORRISPETTIVI CONTRATTI ATTIVI

Le parti convengono sull'opportunità di introdurre una disposizione normativa che attribuisca alle Amministrazioni locali la facoltà di moderare, ridurre o sospendere i corrispettivi dovuti dai privati in virtù di contratti di affitto, locazione o canoni di concessione stipulati su immobili di propria proprietà, a partire dalla dichiarazione di stato di emergenza per COVID 19 e fino alla data di completa riapertura delle attività produttive o commerciali.

Letto, confermato e sottoscritto

Trento, 5 maggio 2020

Il Presidente della Provincia **Maurizio Fugatti**

L'Assessore agli enti locali e rapporti con il Consiglio provinciale **Mattia Gottardi**

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie **Paride Gianmoena**

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Lgs. n. 82/2005).

L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993)